



ACCORDO DI COLLABORAZIONE

tra

Il Museo Archeologico Nazionale di Reggio Calabria (di seguito denominato **MArRC**), con sede in Piazza De Nava, 26 – 89123 Reggio Calabria – Codice Fiscale 92094410807- rappresentato dal Direttore, Dott. Carmelo Malacrino che interviene nella stipula del presente accordo nella qualità di legale rappresentante e nell'esercizio della propria funzione istituzionale ai sensi del D.P.C.M. n.169/2019

- da una parte

e

L'Associazione Culturale Pietre di Scarto—con sede legale in con sede legale in Reggio Calabria, via Marvasi 5 H - legalmente rappresentata dal Presidente dott.ssa Rosaria Puntillo

- dall'altra

(di seguito denominate “**Parti**”)

VISTO

- il D.P.C.M. n.169 del 2 dicembre 2019 che include il Museo Archeologico Nazionale di Reggio Calabria tra gli Istituti di rilevante interesse nazionale dotati di autonomia speciale ed in ordine alle attribuzioni del Direttore;
- il provvedimento di nomina del Direttore del Museo Archeologico Nazionale di Reggio Calabria (MiBAC – UDCM Rep. Decreti del 5.08.2019 n.353);
- l'art. 4 c.2 e art. 10 D.M. del 23 dicembre 2014 e ss.mm.ii. concernente “Organizzazione e funzionamento dei musei statali”;
- l'art. 2 dello Statuto del MArRC approvato in data 28 giugno 2016, afferente i compiti istituzionali del Museo;
- il D.Lgs. 42/2004 e ss.mm.ii. (*Codice dei Beni Culturali*)
- l. 241/1990 e ss.mm.ii.
- Istanza di collaborazione dell'Associazione Culturale Pietre di Scarto di cui alla nota prot.n.337-A del 16.02.2022
- la Determina Dirigenziale rep.n.160 del 7.06.2022

PREMESSO

Che il MArRC intende creare relazioni di collaborazione con le Associazioni e gli Enti che si evidenziano per l'elevata competenza e le finalità promozionali/divulgative del patrimonio culturale in genere e delle collezioni museali in particolare;

Che il MArRC si impegna a realizzare (riservandosene la supervisione operativa nell'ambito della propria struttura) progetti in collaborazione con l'Associazione Culturale Pietre di Scarto prevedendo la realizzazione anche di eventi - in partenariato - aventi ad oggetto la didattica e promozione del patrimonio culturale e delle collezioni museali e, reciprocamente la condivisione di progettualità

Che l'Associazione Culturale Pietre di Scarto attraverso la sua organizzazione e la sua programmazione promuove e sostiene progetti didattici e culturali, condivisibili con altri Enti con la finalità specifica di promozione del territorio nel cui ambito opera e di reciproca valorizzazione e divulgazione della cultura in genere;

Che l'Associazione Culturale Pietre di Scarto è disponibile ad impegnarsi alla realizzazione di una programmazione condivisa con il MArRC per iniziative didattiche oltre che di promozione e comunicazione;



CONSIDERATO

Che con nota prot.n.337-A del 16.02.2022 l'Associazione Culturale Pietre di Scarto ha manifestato il proprio interesse ad instaurare un rapporto di collaborazione con il Museo Archeologico Nazionale di Reggio Calabria avente reciproche finalità di promozione, comunicazione e valorizzazione;

Che il MArRC ha interesse alla realizzazione di tale collaborazione attraverso la messa a disposizione dei propri spazi/strutture per lo svolgimento di attività la cui fattibilità andrà concordata sulla base delle iniziative elaborate congiuntamente dalle parti;

tutto ciò premesso e considerato e le premesse e considerazioni costituiscono parte integrante del presente atto, si stipula il seguente accordo

Art.1

Oggetto

Oggetto del presente atto è la sottoscrizione di un Accordo Collaborazione tra il MArRC e l'Associazione Culturale Pietre di Scarto avente ad oggetto attività di promozione, valorizzazione e comunicazione destinata alla realizzazione di progetti condivisi volti al perseguimento di reciproche finalità istituzionali.

Art.2

Contenuto delle attività

Le attività/iniziativa proposte dall'Associazione Culturale Pietre di Scarto dovranno essere preliminarmente valutate ed approvate dalla direzione del Museo che si riserva di supervisionarle e di dettare le indicazioni operative.

Le attività realizzate e sostenute dal MArRC in partenariato con l'Associazione Culturale Pietre di Scarto dovranno essere condivise attraverso la redazione di una programmazione che garantisca il rispetto di impegni reciprocamente assunti per la realizzazione di obiettivi istituzionali.

Art.3

Impegno e ruoli delle parti

I soggetti firmatari si impegnano, nei limiti delle rispettive responsabilità e dei rispettivi ruoli, come specificato nei successivi articoli del presente Accordo, alla realizzazione di attività finalizzate alla comunicazione, promozione e divulgazione delle iniziative intraprese in l'attuazione di quanto indicato nelle premesse.

Art.4

Obblighi delle parti

Il MArRC si impegna a sostenere i progetti didattici e di promozione culturale volti alla valorizzazione e divulgazione del patrimonio archeologico museale del territorio attraverso la preliminare valutazione delle proposte ed il conseguente rilascio delle necessarie autorizzazioni/concessioni che dovranno essere richieste di volta in volta in forma scritta, anche a mezzo e-mail) nel rispetto della normativa vigente (Codice dei Beni Culturali).

Il MArRC si impegna a concedere gratuitamente l'uso del logo istituzionale per finalità di comunicazione e promozione degli eventi condivisi

L'Associazione Culturale Pietre di Scarto si impegna a programmare e realizzare – previa approvazione del MArRC – le attività inerenti gli ambiti di intervento di cui al presente Accordo;

Art.5

Modalità esecutive

Le modalità esecutive di tutte le attività dovranno essere preliminarmente concordate ed in ogni caso comunque programmate adeguatamente da un punto di vista cronologico per garantirne l'esecutività in relazione alle ordinarie attività svolte all'interno del Museo.

Art. 6

Oneri connessi all'attuazione dell'accordo

Il presente Accordo non comporta alcun onere finanziario né a carico del MArRC né a carico della Associazione Culturale Pietre di Scarto. Gli eventuali oneri finanziari connessi allo svolgimento delle attività saranno a carico delle parti sulla base di specifici accordi.

Art.7

Modalità esecutive

Le modalità esecutive di tutte le attività dovranno essere preliminarmente concordate ed in ogni caso comunque programmate adeguatamente da un punto di vista cronologico per garantirne l'esecutività in relazione alle ordinarie attività svolte all'interno del Museo.

Art. 8

Diritto di immagine

Nel rispetto delle disposizioni di cui agli art. 107-109 D. Lgs. 42/2004 e ss.mm.ii., il presente accordo non implica alcuna spendita di nome e/o concessione e/o utilizzo del marchio e dell'identità visiva del MArRC per fini commerciali e/o pubblicitari. Tale utilizzo straordinario rispetto all'attività istituzionale dovrà essere regolato da specifico atto concessorio compatibile con la tutela dell'immagine del MArRC nonché soggetto a consenso espresso della Direzione del MArRC.

Art.9

Durata

Il presente Accordo avrà durata di anni 1 con decorrenza dalla sua sottoscrizione con possibilità di "espresso" rinnovo di anno in anno attraverso un accordo scritto tra le parti.

Art.10

Inadempimenti e Recesso

Entrambe le parti possono recedere in qualsiasi momento dall'Accordo previa comunicazione all'altra parte.

Art.11

Registrazione

L'Accordo potrà essere registrato in caso d'uso con oneri a carico della parte che ne abbia interesse.

Art. 12

Trattamento dei dati personali

Le parti dichiarano reciprocamente di essere informate che i dati personali forniti o comunque raccolti in conseguenza e nel corso dell'esecuzione del presente accordo vengono trattati esclusivamente per le finalità dell'accordo stesso mediante consultazione elaborazione, raffronto con altri dati e/o ogni ulteriore elaborazione manuale e/o automatizzata ed inoltre, per fini statistici, con esclusivo trattamento dei dati in forma anonima, mediante comunicazione a soggetti pubblici, qualora ne facciano richiesta per il



perseguimento dei propri fini istituzionali, nonché a soggetti privati, qualora lo scopo della richiesta sia compatibile con i fini istituzionali delle parti contraenti.

Le parti dichiarano, infine di essere informate sui rispettivi diritti e obblighi di cui all'art. 7 D. Lgs. 196/2003.

Art.13

Modifiche

Qualsiasi modifica e/o integrazione del presente atto dovrà essere concordata e risultare da atto scritto tra le parti.

Art.14

Foro Competente

Tutte le controversie che dovessero insorgere tra l'Associazione Culturale Pietre di Scarto e il Museo Archeologico Nazionale di Reggio Calabria in relazione al presente accordo e/o a questo connesse, saranno devolute in via esclusiva al Foro di Reggio Calabria.

Art.15

Comunicazioni

Tutte le comunicazioni comunque afferenti la presente Accordo e/o alla sua esecuzione saranno validamente effettuate per iscritto, anche mediante email.

Letto, approvato e sottoscritto

Per il Museo Archeologico Nazionale
Il Direttore
Dott. Carmelo Malacrino

Per l'Associazione Culturale Pietre di Scarto
Il Presidente
Dott.ssa Rosaria Puntillo

SS/ss